



COMUNE DI CAMISANO

Provincia di Cremona

Codice Ente 10713 1
DELIBERAZIONE N° 34 del 21-12-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO Adelio Valerani il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Presenti/Assenti
1.	Adelio Valerani	Presente
2.	GIOVANNI FRANZELLI	Presente
3.	DANIELA ROTA	Presente
4.	LEONARDO ALQUATI	Assente
5.	ALFREDO STERNI	Presente
6.	ELENA VALAPERTA	Presente
7.	ERMINIO LUCINI	Presente
8.	ARTURO PICCO	Presente
9.	MAXIMILIANO GAETANO VALENTI	Assente
10.	ANDREA PESENTI	Assente
11.	PAOLA BOSI	Assente
PRESENTI: 7		ASSENTI: 4

Partecipa SEGRETARIO COMUNALE Angelina Marano

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
- i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO CHE:

- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

- l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTI:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata. Per questa fattispecie, il Comune negli anni successivi può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizia a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

VERIFICATO CHE:

- è stato emanato il DM 07.07.2023 con cui sono individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU e sono stabilite le modalità di

elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo Prospetto di cui all'art. 1 comma 757, della L. 160/2019;

- con emendamento al decreto proroghe (DL 132/2023) approvato in commissione finanze al Senato, si rinvia al 2025 l'obbligo per i comuni di differenziare le aliquote dell'IMU sul portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO CHE stante lo slittamento dei termini di cui sopra, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2024, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

ATTESO CHE:

- ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;
- in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169. della Legge n. 296/2006;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, confermare le seguenti aliquote IMU anno 2023, anche per l'anno 2024:

tipologia immobili	aliquota	note
abitazione principale classificata nelle cat. A/1-A/8-A/9	5 per mille	con detrazione di €. 200,00
fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00 per mille	
terreni agricoli	10,6 per mille	
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,6 per mille	la quota fissa dello 7,60 per mille è riservata allo Stato
altri immobili	10,6 per mille	
Aree fabbricabili	10,6 per mille	

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU approvato con delibera CC n. 30 del 28.07.2020;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Con voti N. 7 favorevoli, N. 0 astenuti, N. 0 contrari, espressi in forma palese da N. 7 Consiglieri presenti

DELIBERA

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU anno 2023, anche per l'anno 2024;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

tipologia immobili	aliquota	note
abitazione principale classificata nelle cat. A/1-A/8-A/9	5 per mille	con detrazione di €. 200,00
fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00 per mille	
terreni agricoli	10,6 per mille	
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,6 per mille	la quota fissa dello 7,60 per mille è riservata allo Stato
altri immobili	10,6 per mille	
Aree fabbricabili	10,6 per mille	

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Successivamente, udita la proposta di conferire immediata eseguibilità al presente atto

Con voti N. 7 favorevoli, N. 0 astenuti, N. 0 contrari, espressi in forma palese da N. 7 Consiglieri presenti

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ex articolo 134 comma 4 del T.U.E.L. 18.08.2000 N.267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Adelio Valerani

IL SEGRETARIO COMUNALE
Angelina Marano

Atto firmato digitalmente ai sensi degli Articoli di Legge.



COMUNE DI CAMISANO

Provincia di Cremona

Codice Ente 10713 1
Proposta di DELIBERAZIONE
N° 35 del 21-12-2023

ART.49. COMMA 1°, DEL D.Lgs. 18.08.2000, N.267, PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.

Il Sottoscritto Responsabile dell'area finanziaria, vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata, viste le norme di legge regolanti la materia, in ordine alla regolarità tecnica

E S P R I M E

PARERE Favorevole sulla proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Adelio Valerani

Atto firmato digitalmente ai sensi degli Articoli di Legge.



COMUNE DI CAMISANO

Provincia di Cremona

Codice Ente 10713 1
Proposta di DELIBERAZIONE
N° 35 del 21-12-2023

ART.49. COMMA 1°, DEL D.Lgs. 18.08.2000, N.267, PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario del Comune suddetto, vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata, viste le norme di legge regolanti la materia, in ordine alla regolarità contabile

E S P R I M E

PARERE Favorevole sulla proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Adelio Valerani

Atto firmato digitalmente ai sensi degli Articoli di Legge.



COMUNE DI CAMISANO

Provincia di Cremona

Codice Ente 10713 1
DELIBERAZIONE N° 34 del 21-12-2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Trasmesso elenco ai capigruppo

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Addi 02-02-2024

IL Responsabile ufficio servizi
Adelio Valerani

Atto firmato digitalmente ai sensi degli Articoli di Legge.



COMUNE DI CAMISANO

Provincia di Cremona

Codice Ente 10713 1
DELIBERAZIONE N° 34 del 21.12.2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.02.2023 per il decorso di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267

Addì, 13.02.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MONICA MARZANO

Atto firmato digitalmente ai sensi degli Articoli di Legge.